CAMERA DEI DEPUTATI N. 4181

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AMATUCCI e PENNACCHINI

Presentata il 23 giugno 1967

Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di Corte d'appello

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge, si vuole porre riparo ad una grave ingiustizia che deriva dalla negata retroattività economica a circa 300 magistrati che sono stati esaminati, con esito favorevole, dalla Commissione di scrutinio.

Perché possa essere a conoscenza di tutti la ragione che ispira la presentazione della presente proposta di legge, è necessario ricordare che, allo scopo di disciplinare le promozioni a Magistrato di Corte di appello, la legge 4 gennaio 1963, n. 1, prevede che, fino all'emanazione della nuova legge sull'ordinamento giudiziario, i posti di magistrati di Corte di appello disponibili annualmente, fossero ripartiti nel seguente modo:

a) per 1/10 ai vincitori del concorso per esami;

b) per 7/10 ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

c) per 2/10 ai promovibili per merito a seguito di scrutinio.

Allo scrutinio potevano partecipare i magistrati di tribunale che avevano compiuto undici anni dalla promozione in tale categoria. Fu, poi, previsto che i magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, i quali avessero compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, senza ottenere la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze, fossero promossi, in soprannumero, con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo.

La dichiarata provvisorietà della legge Bosco e le critiche da cui essa fu subito investita, portarono all'approvazione della legge 25 luglio 1966, n. 570, la quale, profondamente innovando sull'organizzazione della Magistratura, ha unificato, in un solo ruolo, i magistrati di merito. Tale legge ha soppresso il concorso per esami ed ha previsto che i magistrati di tribunale con undici anni di anzianità in tale qualifica, siano nominati dal Consiglio superiore a magistrati di Corte d'appello, previo parere motivato dal Consiglio giudiziario. La nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione in tale qualifica.

È stato, così, abolito lo *status* di magistrato di Corte d'appello in soprannumero ed è stata regolata la decorrenza della nomina anzidetta in modo unitario per tutti i magistrati, a parità di anzianità.

L'efficacia di tale disposizione è stata, ovviamente, sancita anche per gli scrutini in corso all'entrata in vigore della legge; tuttavia, per ragioni di copertura finanziaria, le nuove norme, pur facendo espressamente salva la retroattività giuridica della nomina, ne hanno limitato la decorrenza economica all'entrata in vigore della legge stessa, ad eccezione di una eventuale decorrenza economica anteriore, ai sensi della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Tale limitazione, che fu introdotta dal Senato allo scopo di non ritardare, con l'esame di una questione di natura finanziaria, il tormentato *iter* parlamentare della legge anzidetta, non figurava nel progetto approvato dal-

la Camera. La sua introduzione, dovuta, come si è detto, a motivi finanziari di natura contingente, non appare in alcun modo giustificabile sotto il profilo dell'equità e delle norme in vigore.

La nomina a magistrato di corte d'appello dei magistrati di tribunale che abbiano compiuto l'undicesimo anno di anzianità in tale categoria, costituisce un'attribuzione piena e definitiva della qualifica anzidetta. Il principio è, profondamente, modificativo del sistema precedentemente vigente e rappresenta il punto centrale della legge, che dovrebbe comportare, secondo l'intenzione del legislatore, rilevabile dai lavori preparatori, un non trascurabile effetto positivo sull'attività dei magistrati sia dal lato qualitativo che da quello quantitativo.

Alla decorenza di tale nomina non poteva non essere ricollegato un pieno effetto economico, che fu, infatti, riconosciuto, in via generale, dal terzo comma dell'articolo 1.

Come è stato sopra detto, soltanto a circa trecento magistrati, in parte già esaminati, con esito favorevole, dalla Commissione di scrutinio, è stata negata la retroattività economica della detta nomina. Tale limitazione appare iniqua da un punto di vista generale, data la coincidenza temporale degli effetti economici e giuridici, normalmente, attribuita ai provvedimenti di nomina e di passaggio di categoria, e, anche, da un punto di vista particolare per l'evidente, quanto ingiustificabile, sperequazione in cui i suddetti magistrati verranno a trovarsi rispetto a quelli che saranno nominati con decorrenza successiva ad essi, in base alle stesse norme, ma con pieni effetti economici.

Le difficoltà di ordine finanziario che consigliarono quelle limitazioni possono essere superate mediante l'uso delle economie del bilancio 1967, in quanto la somma stanziata per gli stipendi dei magistrati è superiore alla spesa da sostenere per essere il numero dei magistrati in servizio inferiore di circa mille unità a quello previsto in organico.

Comunque, si tratta di un onere *ictu oculi*, molto modesto, che varrebbe a sanare una palese ingiustizia senza apprezzabile sacrificio per l'erario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:

« I magistrati di cui al secondo e al terzo comma sono nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1, entro il 1962, la nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962 ».

ART. 2.

Il comma quinto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:

« Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di Corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963, è attribuita la decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, della nomina stessa dal 31 dicembre 1962 ».